



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

SETTORE II

*“Lavori Pubblici - Energia – Pubblica Illuminazione – Protezione Civile –
Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica – Manutenzioni – Ambiente – Servizio Idrico Integrato – Rifiuti – Demanio”*

PIANO COMUNALE AMIANTO CON ALLEGATI

(Legge Regionale n. 10/2014- art. 4, c.1, lettera b)

1. Premesse

Inizialmente, l'amianto è apparso sul mercato come materiale per la sicurezza a garanzia dei cittadini, in quanto ignifugo e malleabile, ma per molteplici altri motivi, si è trasformato in materiale vietato dal mercato in quasi tutto il mondo e in Italia con l'emanazione della legge n. 257 del 27.03.1992.

Infatti, l'amianto, nelle varie tipologie commerciali, un tempo immesse sul mercato, presenta gravi rischi per la salute pubblica.

Tutte le tipologie commerciali contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, inalate, provocano gravi patologie all'apparato respiratorio, nonché neoplasie a carico di altri organi.

Per tali motivi, accertati e confermati dalla scienza medica, tutti i materiali contenenti amianto sono stati banditi dal mercato con l'emanazione della Legge n. 257/1992 e la stessa legge, tramite le regioni, prevedeva la predisposizione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dei siti inquinati.

Il ruolo dell'Ente locale, e fondamentale per la salute dei cittadini dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici pubblici e privati in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione.

Per conseguire tale risultato, i Comuni redigono e si dotano, ai sensi della lettera b dell'art. 4 della Legge regionale n.10 del 29.04.2014, di un "Piano Comunale Amianto".

2. Obiettivi del Piano Comunale Amianto

Il Piano comunale Amianto si prefigge, i seguenti obiettivi:

- 1) Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di "fotografare" la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguente abbandono di rifiuti contenenti amianto che possono diventare a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.
- 2) Il secondo obiettivo, da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni.
- 3) Il terzo obiettivo, consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'art.10 della L.R. n.10 del 29.04.2014.

3. Normative di riferimento

Vengono elencate di seguito le leggi, i decreti regionali e nazionali che dal 1992 sono stati emanati fino ad oggi:

- 1) Legge n.257 del 27.03.1992 avente per oggetto: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'Amianto";
- 2) D.M. del 06.09.1994 avente per oggetto: "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6 comma 3 e dell'art.12 comma 2 della Legge n.257/1992;
- 3) D.P.R. dell'08.08.1994 che dava maggiori chiarimenti sulla redazione dei piani di protezione dell'ambiente, nonché delle funzioni e dei compiti delle regioni;

- 4) Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 27.12.1995, avente titolo: “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, con il quale veniva predisposta l’approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 23.12.1995 relativa a: “L. n.257/1992. Piano di protezione dell’ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”
- 5) Legge n. 93 del 23.03.2001 avente per oggetto: “ Disposizioni in campo ambientale”
- 6) D.M. n. 101 del 18.03.2003 avente per oggetto: “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell’art. 20 della L. 93 del 23.03.2001”;
- 7) Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008
- 8) Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014 avente per oggetto: “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”;
- 9) Regione Siciliana Dipartimento di protezione civile -Deliberazione n.101 del 20.04.2015 avente per oggetto: “Linee guida per la redazione del Piano comunale amianto”.

4. Considerazioni preliminari e censimento dei siti con presenza di amianto

Le indagini effettuate sul territorio, mirate a individuare la presenza di amianto, in particolari siti e pressoché differenziata e questa avviene in funzione della percentuale di pericolosità stabilite in base alla tipologia di presenza dell’amianto.

Infatti, i materiali contenenti amianto si distinguono in: **Friabili e Compatti**.

Sono friabili, quei materiali che possono facilmente sbriciolarsi o essere ridotti in polvere con la semplice pressione manuale, fortunatamente queste tipologie di materiale costituiscono circa il 10% del totale e sono quelli più pericolosi in assoluto, per la maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria.

Sono Compatti, quei materiali duri che possono sbriciolarsi o essere ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese e trapani, etc). Questa tipologia è la più diffusa intorno al 90% ed un esempio tipico sono le lastre ondulate in cemento amianto che costituivano le coperture in fabbricati pubblici e privati.

La mappatura dei vari siti rappresenta la prima fase per l’applicazione del presente “piano comunale amianto”.

La seconda fase è caratterizzata dall’elaborazione dei dati, evidentemente i siti che presentano materiali friabili sono quelli che necessitano interventi urgenti.

Tale censimento e successiva mappatura, riguarda la rilevazione della presenza di materiali contenenti amianto in:

- a) edifici pubblici e privati;
- b) impianti a pressione;
- c) altra presenza di amianto da attività antropica.

Edifici pubblici e privati

Le varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto, infatti, vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, ecc.

La categoria degli edifici privati costituisce da sola il 70 -80 % del totale di siti con presenza di amianto.

Infatti l'amianto è presente sotto forma di coperture, pannelli prefabbricati, canne fumarie, tubazioni e serbatoi.

Impianti a pressione

Dovrebbero comprendere tutti i generatori ed i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. In generale tutte le forme di prodotti e materiali contenenti amianto non trattati nel punto a) c).

Altra presenza di amianto da attività antropica

Questa forma di rilevamento è effettuato dagli addetti al controllo del territorio che spesso individuano piccole discariche sparse nel territorio, con la presenza di amianto.

5. Acquisizioni delle informazioni

L'acquisizione delle informazioni sulla presenza di siti contenenti amianto avviene tramite le autonotifiche e/o con controlli sul territorio, da parte del personale degli Uffici competenti.

Nel primo caso questo Ente, dirama in forma pubblica, tramite manifesti e/o avvisi pubblici, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 10/2014, un apposito modulo standard conforme alla legge, da compilare in duplice copia di cui una da trasmettere all'A.R.P.A. competente per territorio, e l'altra copia da restituire a questo Ente entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Tale modulo compilato in ogni sua parte deve contenere tutti i dati utili ai fini di una corretta valutazione finale.

Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui sopra (comma 3 dell'art. 5 L.R. n.10/2014), entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

Le famiglie e le imprese possono effettuare tale comunicazione anche on-line all'indirizzo di posta elettronica dell'Ente.

Nel secondo caso, avviene la rilevazione tramite il personale della polizia locale, attraverso il lavoro di routine, cioè durante l'ispezione del territorio, con rilevamento dei siti in cui è presente l'amianto.

La polizia locale può essere supportata da personale dell'Ufficio tecnico.

Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare con urgenza gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 06.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati raccolti saranno inseriti in un database con tutti gli elementi relativi alla posizione tipologia e quantità.

Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 nonché il referto all'autorità Giudiziaria.

5. Modulistica

Tutta la modulistica occorrente per il reperimento dei dati e successiva trasmissione agli Enti coinvolti (Regioni - Ufficio amianto, ARPA, Comune) è quella ufficiale pervenuta a questo Ente.

Tale modulistica si allega al presente piano e ne costituisce parte integrante.

7. Interventi di bonifica

Acquisiti i dati sulle localizzazione dei siti con presenza di amianto, sulla quantità presenti, sullo stato di usura, ma soprattutto sulla tipologia, ovvero se è presente in forma friabile o compatta, verrà avviato un programma di interventi che prevede la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio e il conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 10/2014.

Tale programma di interventi per la rimozione dell'amianto, verrà aggiornato annualmente e trasmesso all'Ufficio Amianto Regionale ai fini di ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 10 della L.R. n. 10/2014.

8. Sanzioni

La mancata comunicazione di dati di cui al punto 5 (autonotifiche) del presente "Piano" sulla presenza di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione a queste iniziative finalizzate all'eliminazione definitiva di materiale amianto da siti contaminati nel rispetto della normativa di settore vigente e delle direttive impartite dalla Regione - Agenzia regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Protezione Civile, nonché la violazione degli obblighi in genere, comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 15, della legge n. 257 del 27.03.1992.

9. Direttive finali

Questo Ente provvede ad adottare il proprio "Piano Comunale Amianto" che, entro 30 giorni dall'adozione verrà trasmesso all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Questo Comune provvede, inoltre, a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti.

I soggetti privati ed i soggetti imprenditoriali devono attenersi a quanto previsto dal presente piano e dagli allegati che lo compongono.

Allegati:

- A) – Scheda di autonotifica per soggetti imprenditoriali;
- B) – Scheda di autonotifica per soggetti privati;
- C) – Linee guida "INAIL";
- D) – Linee guida Comunali.